
Il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza

General comment n. 13 (2011) CRC/C/GC/13, 18 aprile 2011

Traduzione di Aurora Granata

Introduzione di Sara De Vido

Introduzione

Il presente *General Comment* è stato elaborato nel 2011 dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla ben nota Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata il 20 novembre 1989 a New York. Entrato in vigore il 2 settembre 1990, è il trattato sui diritti umani con il più elevato numero di ratifiche (196 Stati). Il Comitato sui diritti dell'infanzia, composto di 18 esperti indipendenti, esamina l'attuazione della Convenzione degli Stati parte. Il compito del Comitato è analizzare i rapporti periodici (inizialmente a 2 anni dalla ratifica, poi ogni 5 anni) sull'attuazione della Convenzione che gli Stati parti sono impegnati a presentare, ma anche di elaborare commenti generali utili ai fini dell'interpretazione della Convenzione.

Si è scelto il *General Comment* n. 13, che interpreta l'articolo 19 della Convenzione, proprio perché si concentra sulla libertà dalla violenza. I passaggi che si sono voluti tradurre in questa sede enfatizzano le forme di violenza contro i bambini e le bambine. Violenze che equivalgono, nelle sue forme più gravi, a tortura, trattamento inumano e degradante.

Va rilevato che la violenza di cui lo Stato risponde sul piano internazionale è sia la violenza compiuta da propri organi, sia la violenza "privata" – ad esempio nel contesto familiare – che lo Stato deve impegnarsi (obblighi di *due diligence*) a reprimere e prevenire. Ecco allora che la violenza è una violenza di Stato qualificabile in alcuni casi come tortura quando è commessa da istituzioni pubbliche e attori statali, così come da gruppi armati e forze militari regolari nel contesto di conflitti armati.

I *General Comment* dei comitati ONU, creati da apposite convenzioni internazionali, non sono vincolanti, ma il loro impatto ai fini interpretativi è fondamentale, in quanto preme sui confini del testo normativo per abbracciare l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, in particolare delle corti regionali a tutela dei diritti umani fondamentali. Nel caso dei minori, la violenza assume varie forme e in quanto tale va apprezzata allo scopo di individuare gli obblighi che gli Stati devono

rispettare ai sensi della Convenzione. La violenza non è soltanto fisica, ma anche psicologica, ed è anche abbandono e maltrattamento. La dimensione di genere emerge nel documento, là dove si enfatizzano i costi sociali derivanti dalle politiche discriminatorie dello Stato nei confronti delle figlie femmine che hanno, sottolinea il Comitato, implicazioni potenziali nell'aumento della violenza contro le donne. Va annoverata tra i casi di violenza di genere altresì la violenza motivata culturalmente, come ad esempio le mutilazioni genitali femminili.

Riferimenti bibliografici

De Boer-Buquicchio Maud, United Nations Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, *25 Years of Fighting the Sale and Sexual Exploitation of Children: Addressing New Challenges*, UN, Geneva, 2016.

Freeman Michael (ed.), *The Future of Children's Rights*, Brill, L'Aja, 2014.

Pinheiro Paulo Sérgio, Independent Expert for the United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children, *World Report on Violence against Children*, UN, Geneva, 2006.

Save the Children, *Stolen Childhoods: End of Childhood Report 2017*, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12167/pdf/endofchildhood_report_2017_english.pdf

General Comment n. 13

Introduzione

L'articolo 19 dichiara quanto segue:

“1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di comportamento negligente, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.”

2. Motivazione per il presente commento generale. Il Comitato per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (a cui d'ora in poi si farà riferimento come: il Comitato), pubblica il presente commento generale sull'articolo 19 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (a cui d'ora in poi si farà riferimento come: la Convenzione) dal momento che si è rilevato che la portata e l'intensità della violenza esercitata sui minori ha raggiunto un livello allarmante.¹ Le misure atte all'eliminazione della violenza devono essere massicciamente rafforzate ed espanse per poter porre efficacemente fine a queste pratiche che mettono in pericolo lo sviluppo dei bambini e delle bambine e l'adozione di potenziali soluzioni non-violente per la risoluzione dei conflitti all'interno delle società.

3. Visione generale. Il commento generale si basa sulle seguenti osservazioni e assunti fondamentali:

“Nessuna violenza contro i bambini e le bambine è giustificabile; ogni violenza contro i bambini e le bambine è evitabile”².

¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre 1989. Articolo 1: “Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

² Report dell'esperto indipendente per lo studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini e le bambine (A/62/299), paragrafo 1.

- a) Un approccio orientato ai diritti del minore nell'assistenza e protezione dell'infanzia richiedono una svolta paradigmatica verso il rispetto e la promozione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica dei bambini e delle bambine volta a concepirli/e come detentori/trici di diritti individuali piuttosto che percepirli in primo luogo come "vittime";
- b) Il concetto di dignità richiede che ogni bambino e bambina sia riconosciuto/a, rispettato/a e protetto/a come titolare di diritti e come unico e prezioso essere umano con una personalità individuale, bisogni propri, interessi e privacy;
- c) La *rule of law* (ndr. volta a contrastare l'esercizio arbitrario del potere normativo) deve riferirsi anche ai casi che coinvolgono minori, così come accade per gli adulti;
- d) I diritti dei minori, cui si deve dare ascolto, e ai cui punti di vista si deve dare il giusto peso, devono essere rispettati sistematicamente in ogni processo decisionale, e il loro potenziamento e la loro partecipazione dovrebbero essere messi al centro delle strategie e dei programmi di protezione e di assistenza all'infanzia;
- e) Il diritto dei minori a che i loro interessi siano considerati di primaria importanza in ogni situazione in cui essi si trovano coinvolti deve essere rispettato, specialmente quando sono vittime di violenza, così come in ogni misura di prevenzione;
- f) La prevenzione basilare da qualsiasi forma di violenza, da conseguire attraverso la sanità pubblica, il sistema educativo, i servizi sociali e altri approcci, è di primaria importanza;
- g) Il Comitato riconosce la posizione fondamentale delle famiglie, incluso le famiglie allargate, nell'assistenza, protezione e prevenzione della violenza sul minore. Ciononostante, il Comitato riconosce anche che la maggior parte delle violenze ha luogo nel contesto familiare, pertanto intervento e supporto sono altresì necessari quando i bambini e le bambine divengono vittime di stenti o di sofferenze imposte o generate nelle famiglie;
- h) Il Comitato è altresì consapevole della diffusa e intensa violenza perpetrata contro i minori nelle Istituzioni Pubbliche e da parte di attori statali, incluse scuole, centri per l'infanzia, domicili, custodia da parte delle forze dell'ordine e istituzioni giudiziarie che possono arrivare a torturare e uccidere i bambini e le bambine, così come è conscio della presenza di casi di violenza contro i minori perpetrata da gruppi armati e forze militari regolari.

4. Definizione di violenza. Per gli scopi del presente commento generale, per "violenza"³ s'intende "ogni forma di violenza fisica o mentale, lesione o abuso,

³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre 1989, Articolo 19: "1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la

trattamento negligente o d'abbandono, maltrattamento o sfruttamento, incluso l'abuso sessuale", come riportato nell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. Il termine violenza è stato scelto in questa sede per rappresentare ogni forma di danno al minore così come elencato nell'articolo 19, paragrafo 1, in conformità con la terminologia usata nel 2006 dalle Nazioni Unite nella loro analisi sulla violenza contro i minori, nonostante gli altri termini utilizzati per descrivere i diversi tipi di danno (lesione, abuso, trattamento negligente o d'abbandono, maltrattamento e sfruttamento) abbiano egual peso⁴. Nel linguaggio comune il termine violenza è spesso utilizzato per designare solo il danno fisico e/o il danno intenzionale. Tuttavia, il Comitato pone una forte enfasi sul fatto che la scelta del termine violenza nel presente commento generale non deve essere interpretata in nessun modo come volta a minimizzare l'impatto o il bisogno d'affrontare forme di danno non fisiche e/o non intenzionali (come, fra le altre, l'abbandono e il maltrattamento psicologico).

5. Obblighi degli Stati e responsabilità della famiglia e di altri attori. I riferimenti agli "Stati Membri" sono collegati all'obbligo degli stessi d'assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei minori non solo a livello nazionale, ma anche provinciale e municipale. Tali obblighi speciali riguardano la *due diligence* e l'obbligo di prevenire la violenza e le violazioni dei diritti umani, l'obbligo di proteggere le vittime minori e i testimoni da violazioni dei diritti umani, l'obbligo d'indagare e punire chi è colpevole, e l'obbligo di fornire l'accesso a forme di risarcimento per le violazioni dei diritti umani. Indipendentemente da dove la violenza ha luogo, gli Stati Membri hanno l'obbligo attivo e positivo di dare supporto e assistenza ai genitori e a chi si prende cura del bambino e della bambina per assicurare, nella possibilità delle proprie capacità finanziarie e abilità e rispetto alle capacità evolutive del bambino e della bambina, le condizioni di vita necessarie per uno sviluppo ottimale dello stesso (articoli 18 e 27). Gli Stati Membri, inoltre, devono assicurare che chi, nel contesto del proprio ambito lavorativo, sia responsabile per la prevenzione, la protezione e la risposta alla violenza e nei sistemi di amministrazione della giustizia stia prendendo in considerazione i bisogni dei minori e stia rispettando i loro diritti.

III. Violenza nelle vite dei minori

12. Sfide. Il Comitato riconosce e accoglie favorevolmente le numerose iniziative sviluppate dai Governi e da altri per prevenire e rispondere alla violenza contro i minori. Nonostante questi sforzi, le iniziative esistenti sono in generale insufficienti. Nella maggioranza degli Stati gli strumenti giuridici falliscono ancora nel proibire ogni forma di violenza contro i bambini e le bambine e, dove le leggi sono

violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento".

⁴ Le traduzioni in altre lingue della Convenzione non includono necessariamente significato equivalente del termine inglese "violence".

in vigore, questi sforzi spesso sono inadeguati. Comportamenti e pratiche sociali e culturali diffuse giustificano la violenza. L'impatto delle misure prese è pertanto limitato dalla mancanza di conoscenze, dati e comprensione della violenza contro i minori e delle sue cause ultime, a causa di sforzi reattivi che si focalizzano sui sintomi e sulle conseguenze piuttosto che sulle cause, a causa di strategie più frammentarie che unitarie. Le risorse allocate e indirizzate al problema sono inadeguate.

13. L'imperativo dei diritti umani. Affrontare ed eliminare la diffusa prevalenza ed incidenza di violenza contro i bambini e le bambine è un obbligo per gli Stati Membri che hanno sottoscritto la Convenzione. Assicurare e promuovere i diritti umani fondamentali dei minori per il rispetto della loro dignità umana e integrità fisica e psicologica, attraverso la prevenzione di qualsiasi forma di violenza, è essenziale per promuovere l'intero novero dei diritti dei minori presente nella Convenzione. Tutte le altre argomentazioni ivi presentate rinforzano ma non rimpiazzano suddetto imperativo dei diritti umani. Strategie e sistemi per prevenire e rispondere alla violenza devono innanzitutto adottare un approccio orientato ai diritti del bambino e della bambina piuttosto che al benessere sociale (welfare).

14. Sviluppo della società e contributo dei bambini e delle bambine. Un ambiente educativo rispettoso e libero dalla violenza sostiene la realizzazione della personalità individuale dei minori e favorisce lo sviluppo di cittadini sociali, responsabili e che contribuiscono attivamente nella comunità locale e alla società nel suo insieme. La ricerca dimostra che i bambini e le bambine che non sono stati oggetto di violenze e sono cresciuti in maniera sana sono meno propensi ad agire violentemente, tanto nell'infanzia quanto nell'età adulta. Prevenire la violenza in una generazione riduce la possibilità che si ripresenti nella successiva. L'attuazione dell'articolo 19 è quindi una strategia chiave per ridurre e prevenire ogni forma di violenza nelle società e per promuovere "il progresso sociale e standard di vita più elevati" e "la libertà, la giustizia e la pace nel mondo" per la "famiglia umana" nella quale i bambini e le bambine hanno un posto e un valore uguale a quello degli adulti (Preambolo della Convenzione).

15. Sopravvivenza e sviluppo - l'impatto devastante della violenza sui minori. La sopravvivenza dei bambini e delle bambine e il loro "sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" (art. 27, para. 1)⁵ subiscono un impatto negativo considerevole a causa della violenza, come descritto di seguito:

- a) Le conseguenze, a lungo e breve termine, sulla salute dei bambini e delle bambine che hanno subito violenza e maltrattamento sono ampiamente riconosciuti. Esse includono: lesioni mortali, lesioni non-mortalità (che possono portare a disabilità), problemi fisici di salute (inclusi ritardo nella crescita, malattie a polmoni, cuore e fegato che si manifestano

⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre 1989, Articolo 27: "Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale".

in età più avanzata e infezioni sessualmente trasmissibili); handicap cognitivo (incluse prestazioni indebolite a scuola e a lavoro); conseguenze psicologiche ed emotive (come sentimenti di rifiuto e abbandono, scarso attaccamento, traumi, paura, ansia, insicurezza e scarsa autostima); problemi mentali (come ansia, disordine depressivo, allucinazioni, disturbi della memoria e tentativi di suicidio); e comportamento dannoso per la salute (come l'abuso di sostanze e iniziazione prematura all'attività sessuale);

- b) Conseguenze sullo sviluppo e sul comportamento (come assenze a scuola e comportamenti aggressivi, antisociali, autodistruttivi e distruttivi della socialità che possono portare, tra le altre, al deterioramento delle relazioni interpersonali, all'espulsione da scuola e a possibili problemi con la legge). È evidente che l'esposizione alla violenza incrementa il rischio da parte del bambino e della bambina di un'ulteriore vittimizzazione e accumulo d'esperienze di violenza, inclusa la possibile successiva violenza da parte di un partner⁶;
- c) L'impatto sui bambini e sulle bambine, sugli adolescenti in particolare, di politiche statali autoritarie o di "tolleranza zero" in risposta alla violenza sui minori è altamente distruttivo dal momento che si tratta di un approccio punitivo che vittimizza i bambini e le bambine rispondendo alla violenza con ulteriore violenza. Queste politiche sono spesso ritagliate sulla base della preoccupazione pubblica sulla sicurezza dei cittadini e dall'alto profilo che viene conferito dai mass media. Le politiche statali sulla sicurezza pubblica devono considerare con attenzione le cause ultime degli attacchi ai minori in modo da approntare un metodo che permetta di uscire dal circolo vizioso che porta a rispondere alla violenza con la violenza.

16. Il costo della violenza contro i minori. I costi umani, sociali ed economici del diniego di un'adeguata protezione dei diritti dei minori sono enormi ed inaccettabili. I costi diretti possono includere spese mediche, servizi di welfare sociale e di cura alternativa. I costi indiretti possono includere possibili lesioni durature o disabilità, costi psicologici o altri impatti sulla qualità della vita della vittima, abbandono o discontinuità nell'istruzione, e perdite produttive nella futura vita del bambino e della bambina. Questi costi includono anche quelli associati con il sistema di giustizia penale come risultato di crimini commessi da minori che hanno sperimentato la violenza. I costi sociali che maturano da uno sbilanciamento demografico dovuto all'eliminazione discriminatoria delle figlie femmine prima della nascita sono elevati e hanno implicazioni potenziali nell'aumento della violenza contro le donne

⁶ Vedi Paulo Sérgio Ponheiro, esperto indipendente del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini e le bambine, *World Report on Violence against Children* (Ginevra, 2006), pp. 63-66.

incluso il rapimento, il matrimonio forzato e prematuro, la tratta di giovani donne a scopo sessuale e la violenza sessuale.

IV. Analisi giuridica dell'articolo 19

Articolo 19, paragrafo 1

“...ogni forma di...”

17. **Nessuna eccezione.** Il Comitato ha costantemente mantenuto la posizione che ogni forma di violenza contro i minori, per quanto leggera, è inaccettabile. “Ogni forma di violenza fisica o mentale” non lascia spazio a nessun grado di violenza legittima contro i bambini e le bambine. La frequenza, la gravità del danno e l'intento di provocare il danno non sono prerequisiti per le definizioni di violenza. Gli Stati Membri possono fare riferimento a tali fattori in strategie d'intervento al fine di permettere risposte proporzionate nel miglior interesse del minore, ma le definizioni non devono in nessun modo erodere il diritto assoluto del bambino e della bambina alla dignità umana e all'integrità fisica e psicologica descrivendo alcune forme di violenza come legali o socialmente accettabili.

18. **La necessità di definizioni basate sui diritti dei minori.** Gli Stati membri devono stabilire standard nazionali al fine di garantire il benessere, la salute e lo sviluppo del bambino e della bambina, dal momento che assicurare queste condizioni è lo scopo ultimo della protezione e della cura all'infanzia. Sono richieste definizioni operative chiare per rispondere alle diverse forme di violenza riportate dall'articolo 19 così da bandirle da ogni ambiente. Tali definizioni devono tener conto dei consigli forniti nel presente commento generale, devono essere sufficientemente chiare da poter essere utilizzate, e devono essere applicabili in differenti società e culture. Sono incoraggiati gli sforzi per standardizzare le definizioni internazionali (in modo da facilitare il raccoglimento di dati e lo scambio transnazionale d'esperienze).

19. **Forme di violenza - una visione d'insieme.** La seguente lista, non esaustiva, delinea le forme di violenza applicabili ai bambini e alle bambine in ogni ambiente e nel passaggio fra diversi ambienti. I minori possono subire violenza per mano degli adulti, ed essa può occorrere anche tra i minori stessi. Inoltre, alcuni bambini e alcune bambine si procurano autonomamente delle lesioni. Il Comitato riconosce che le diverse forme di violenza spesso sono compresenti e possono abbracciare le categorie usate qui per convenienza. Tanto le bambine quanto i bambini rischiano ogni forma di violenza, ma la violenza spesso ha una componente di genere. Per esempio, le bambine subiscono più violenze sessuali a casa rispetto ai bambini, invece i bambini è più probabile che incontrino, e subiscano violenza,

all'interno del sistema di giustizia penale (Vedi anche para. 72(b) sulle dimensioni della violenza di genere).

20. Abbandono o trattamento negligente. Per trattamento negligente s'intende l'impossibilità di soddisfare i bisogni fisici e psicologici dei bambini e delle bambine, di proteggerli dal pericolo, o d'ottenere cure mediche, la registrazione dello stato di nascita o di altri servizi da parte di coloro che sono responsabili della cura dei minori e possiedono i mezzi, la conoscenza e la possibilità d'accedere ai servizi che lo permettono. Ciò include:

- a) L'abbandono fisico: mancata protezione dei bambini e delle bambine da un danno fisico⁷, anche attraverso la mancanza di supervisione, o mediante l'incapacità di garantire al minore le sue necessità primarie incluso cibo adeguato, riparo, vestiario e cure mediche di base;
- b) L'abbandono psicologico o emotivo: include la mancanza di qualsiasi sostegno emotivo e amorevole, la disattenzione cronica verso il minore da parte di persone che se ne dovrebbero prendere cura ma sono "psicologicamente non disponibili" e trascurano i segnali del bambino e della bambina, esponendolo/a a violenza intima da parte del partner, all'abuso di droga o di alcool;
- c) La mancata considerazione della salute fisica o mentale dei minori: la mancanza di cure mediche essenziali;
- d) L'abbandono educativo: mancato adempimento delle leggi che richiedono ai responsabili della cura dei minori di assicurare l'educazione dei bambini e delle bambine attraverso la frequenza a scuola o in altro modo; e
- e) L'abbandono vero e proprio: una pratica che provoca grande preoccupazione e che in alcune società può avere un effetto ancor più grave nei confronti di, inter alia, bambini e bambine nate al di fuori del matrimonio e minori con disabilità⁸.

21. Violenza psicologica. La "violenza psicologica", così come vi si trova riferimento nella Convenzione, è spesso descritta come maltrattamento psicologico, abuso psicologico, abuso verbale, e abuso o abbandono emozionale e questo può includere anche:

- a) Ogni forma d'interazione dannosa persistente con il minore come, ad esempio, comunicare ai bambini e alle bambine che non valgono nulla,

⁷ Gli Stati Membri sono altresì obbligati a dare supporto ai tutori in modo da prevenire incidenti (art. 19 e art. 24, para. 2(e)).

⁸ In molti paesi i bambini e le bambine vengono abbandonati perché i genitori e coloro che se ne prendono cura vivono in povertà e non hanno i mezzi per mantenerli. Secondo la definizione, l'abbandono è una mancanza di cure quando i genitori hanno i mezzi per soddisfare i bisogni dei minori. Il Comitato ha spesso sollecitato gli Stati membri a "fornire l'assistenza appropriata ai genitori e ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità d'educazione del bambino e della bambina" (art. 18m para. 2 della Convenzione).

- che non sono amati, che non sono voluti, che sono a rischio e che il loro scopo consiste solamente nel soddisfare i bisogni di qualcun altro;
- b) Spaventare, terrorizzare e minacciare; sfruttare e corrompere, respingere e rifiutare; isolare, ignorare e fare favoritismi;
 - c) Negare l'affettuosità emotiva; la salute mentale, i bisogni medici ed educativi;
 - d) Insultare, dare nomignoli, umiliare, sminuire, ridicolizzare e urtare i sentimenti del bambino o della bambina;
 - e) Esposizione alla violenza domestica;
 - f) Collocamento in stati di reclusione solitaria, isolamento o umiliazione o condizioni di detenzione degradanti; e
 - g) Bullismo psicologico e atti di bullismo⁹ da parte di adulti o altri minori, incluso attraverso strumenti informatici e comunicativi (ICTs) come i telefoni cellulari e internet (conosciuto anche come "cyberbullismo").

22. Violenza fisica. Ciò include la violenza fisica mortale e non-mortale. Il Comitato è dell'opinione che la violenza fisica includa:

- a) Tutte le forme di punizione corporale e tutte le forme di tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o punitivo; e
- b) Bullismo fisico e atti di bullismo da parte di adulti o di altri bambini e bambine.

23 I bambini e le bambine con disabilità possono essere soggetti a particolari forme di violenza fisica come:

- a) Sterilizzazione forzata, in particolar modo le bambine;
- b) Violenza mascherata da terapie mediche (per esempio il trattamento elettro convulsivo (ECT) e gli elettro shocks utilizzati come "terapia preventiva" per controllare il comportamento dei bambini e delle bambine);
- c) L'affliggere intenzionalmente disabilità ai minori allo scopo di sfruttarli per chiedere l'elemosina nelle strade o altrove.

24. Punizioni corporali. Nel commento generale n. 8 (para. 11)¹⁰, il Comitato ha definito punizione "corporale" o "fisica" qualsiasi punizione in cui è utilizzata la

⁹ Per atti di bullismo si fa riferimento a rituali ed altre attività che coinvolgono le molestie, la violenza o l'umiliazione usate come veicolo per iniziare una persona ad un gruppo.

¹⁰ Dal Commento Generale N. 8 (2006), paragrafo 11: "The Committee defines "corporal" or "physical" punishment as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light. Most involves hitting ("smacking", "slapping", "spanking") children, with the hand or with an implement - a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But it can also involve, for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scalding or forced ingestion (for example, washing children's mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices). In the view of the Committee, corporal punishment is invariably degrading. In addition, there are other non-physical forms of punishment that are also cruel and degrading and thus incompatible with

forza fisica con l'intenzione di causare un certo livello di dolore o disagio, anche se leggero. La maggior parte coinvolge il colpire ("botte", "schiaffeggiamenti", "scullacciate") i bambini e le bambine, con la mano o con uno strumento, una frusta, un bastone, una cintura, una scarpa, un cucchiaio di legno, ecc. Ma essa può anche prevedere, per esempio, calci, lo scrollare o lanciare il bambino o la bambina, graffi, pizzicotti, morsi, il tirare i capelli o dare pugni sulle orecchie, il fustigare, forzare i minori a stare in posizioni non confortevoli, il provocare bruciature, il provocare ustioni o l'ingestione forzata. Nella visione del Comitato, le punizioni corporali sono inevitabilmente degradanti. Altre specifiche forme di punizione corporale sono elencate nel report dell'esperto indipendente per le Nazioni Unite per lo studio sulla violenza contro i bambini e le bambine (A/61/299, para. 56, 60 e 62)¹¹.

25. Abuso sessuale e sfruttamento. L'abuso sessuale e lo sfruttamento includono:

- a) L'induzione o la coercizione di un bambino o di una bambina nel prender parte in qualsiasi attività sessuale psicologicamente dannosa e contro la legge;¹²
- b) L'utilizzo di bambini o di bambine nello sfruttamento del commercio sessuale; e
- c) L'utilizzo di bambini o di bambine in immagini visive o audio riguardante l'abuso sessuale su minori;
- d) La prostituzione minorile, la schiavitù sessuale, lo sfruttamento sessuale in viaggio e nel turismo, traffico (all'interno e tra paesi) e la vendita di bambini e di bambine per scopi sessuali e il matrimonio forzato. Molti bambini e bambine subiscono vittimizzazione sessuale non accompa-

the Convention. These include, for example, punishment which belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child."

¹¹ Dallo studio sulla violenza contro i bambini e le bambine dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite, 29 Agosto 2006: "56. Violence by institutional staff, for the purpose of "disciplining" children, includes beatings with hands, sticks and hoses, and hitting children's heads against the wall, restraining children in cloth sacks, tethering them to furniture, locking them in freezing rooms for days at a time and leaving them to lie in their own excrement; 60. Although prohibited by the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, some countries still impose the death sentence for crimes committed by those under 18. Currently, at least 31 countries permit corporal punishment in sentencing children for crimes, which in some countries may include caning, flogging, stoning or amputation; 62. Children in detention are frequently subjected to violence by staff, including as a form of control or punishment, often for minor infractions. In at least 77 countries corporal and other violent punishments are accepted as legal disciplinary measures in penal institutions. Children may be beaten, caned, painfully restrained, and subjected to humiliating treatment such as being stripped naked and caned in front of other detainees. Girls in detention facilities are at particular risk of physical and sexual abuse, mainly when supervised by male staff".

¹² L'abuso sessuale comprende ogni attività sessuale imposta da un adulto su un minore, contro la quale il minore è autorizzato a chiedere protezione tramite la legge penale. Le attività sessuali sono altresì considerate abuso quando vengono commesse da un minore contro un altro minore, se il primo è significativamente più vecchio della vittima oppure usa il potere, la minaccia o altri mezzi di pressione. Le attività sessuali tra bambini e bambine non sono considerate come abuso sessuale se essi sono più vecchi del limite d'età definito da uno Stato Membro per il rapporto sessuale consensuale.

gnata da forza fisica o reclusione che è non di meno psicologicamente intrusiva, sfruttante e traumatica.

26. Tortura e trattamento inumano o degradante o punizione. Include la violenza contro i bambini e le bambine in tutte le sue forme allo scopo di estorcere una confessione, di punire in via extragiudiziale i bambini e le bambine per comportamenti contrari alla legge o indesiderati, o per forzare i minori a prender parte ad attività contro la loro volontà; essa solitamente viene applicata dalla polizia o da ufficiali delle forze dell'ordine, dallo staff di residenze e altre istituzioni e da persone che hanno potere sui bambini e sulle bambine, inclusi attori armati non-statali. Le vittime sono spesso bambini e bambine che sono marginalizzati/e, svantaggiati/e o discriminati/e e a cui manca la protezione di adulti responsabili per la difesa dei loro diritti e dei loro migliori interessi. Questo include i minori che hanno avuto problemi con la legge, i bambini di strada, i minori appartenenti a minoranze e i bambini e le bambine indigeni, i minori non accompagnati. La brutalità di tali atti spesso porta a danni fisici e psicologici a lungo termine e a tensione sociale.

27. Violenza fra i bambini e le bambine. Include violenza fisica, psicologica e sessuale, che spesso prende la forma del bullismo, ed è esercitata da bambini e bambine contro altri coetanei, spesso in gruppi, che non solo danneggia l'integrità e il benessere fisico e psicologico del bambino e della bambina nel breve periodo, ma spesso ha un impatto grave sul loro sviluppo, sulla loro educazione e sulla loro integrazione sociale nel medio e lungo periodo. Nonostante i bambini e le bambine siano gli attori, il ruolo degli adulti responsabili per questi minori è cruciale in tutti i tentativi di reagire a e prevenire in modo appropriato tali violenze, assicurando che le misure prese non vadano ad esacerbare la violenza stessa attraverso un approccio punitivo e che contrapponga la violenza alla violenza.

28. Autolesionismo. Esso include i disordini alimentari, l'uso e l'abuso di sostanze, le ferite auto inflitte, i pensieri suicidi, i tentativi di suicidio e il suicidio vero e proprio. Il suicidio fra gli adolescenti è motivo di particolare preoccupazione per il Comitato.

29. Pratiche dannose. Esse includono, ma non sono limitate a:

- a) Punizioni corporali e altre forme di punizione crudele o degradante;
- b) Mutilazioni genitali femminili;
- c) Amputazioni, il venire legati, cicatrici, bruciature e il venire marchiati;
- d) Riti d'iniziazione violenti o degradanti; alimentazione forzata nelle bambine; l'essere costrette a ingrassare; l'attestazione di verginità (ispezione dei genitali femminili);
- e) Crimini "d'onore", atti di violenza di "rappresaglia" (dove dispute fra gruppi differenti hanno ripercussioni sui bambini e sulle bambine delle parti coinvolte); morti e violenze legate alla dote;
- f) Accuse di "stregoneria" e pratiche dannose correlate come "l'esorcismo";

- g) Ovulectomia ed estrazione dei denti.

30. **Violenza nei mass media.** I mass media, specialmente i tabloid e la cronaca nera, tendono a sottolineare gli accadimenti scioccanti e come risultato creano un'immagine stereotipata e pregiudizievole dei bambini e delle bambine, in particolare dei minori svantaggiati o degli adolescenti, che sono spesso rappresentati come violenti o delinquenti solo per il fatto di comportarsi o vestirsi in maniera diversa. Tali stereotipi provocatori aprono la strada a politiche basate su un approccio punitivo, le quali possono includere la violenza come reazione a presunte o accertate infrazioni da parte di minori e giovani.

31. **Violenza attraverso gli strumenti informatici.**¹³ I rischi correlati alla protezione dei bambini e delle bambine in relazione ai mezzi informatici comprende le seguenti aree sovrapponibili:

- a) L'abuso sessuale di bambini e bambine per produrre materiali video e audio con immagini di abuso sessuale facilitati da Internet e da altre tecnologie ICT;
- b) Il processo e il permesso di creazione, distribuzione, visione, possesso o pubblicizzazione di fotografie o pseudo-fotografie ("ritoccate a computer") indecenti e video di bambini e bambine e derisione di un singolo minore o di una categoria di bambini e bambine;
- c) Bambini e bambine come utilizzatori di mezzi tecnologici e informatici:
 - i. Come beneficiari d'informazioni, i bambini possono essere esposti a reali o potenziali pubblicità dannose, spam, sponsorizzazioni, informazioni personali e contenuto aggressivo, violento, d'odio, di biasimo, razzista, pornografico¹⁴ e/o fuorviante;
 - ii. Come bambini e bambine in contatto con altri attraverso strumenti informatici, i minori possono essere bullizzati, molestati o stalkerati ("adesamento di minore") e/o costretti, ingannati o persuasi a incontrare estranei off-line, possono essere "preparati" per il coinvolgimento in attività sessuali e/o a provvedere informazioni personali;

¹³ Gli strumenti informatici come Internet ed i telefoni cellulari hanno un grande potenziale come strumenti positivi per aiutare a mantenere in salvo i bambini e le bambine e per fare rapporto su violenze o maltrattamenti sospetti o veri. Un ambiente protetto deve essere creato attraverso regolamentazioni e monitoraggio degli strumenti informatici incluse le attività per rendere i minori capaci d'utilizzare in maniera sicura queste tecnologie.

¹⁴ L'esposizione alla pornografia può portare a un aumento nell'abuso sessuale di minori su minori poiché i bambini e le bambine esposti alla pornografia "mettono in pratica" quello che hanno visto con bambini e bambine più piccoli o con coloro a cui hanno un facile accesso e su cui esercitano un controllo.

- iii. Come soggetti attori i bambini e le bambine possono essere coinvolti in attività di bullismo o molestia verso gli altri, a utilizzare giochi che influenzano negativamente il loro sviluppo psicologico, a creare e mettere in rete materiali sessualmente inappropriati, a fornire informazioni fuorvianti o suggerimenti, e/o a scaricare illegalmente, hackerare, truffare, e possono essere coinvolti in raggiri finanziari e/o terrorismo¹⁵.

32. Violazioni istituzionali e sistematiche dei diritti del minore. Le autorità a tutti i livelli dello Stato responsabile della protezione del minore da ogni forma di violenza possono direttamente o indirettamente provocare dei danni per mancanza di mezzi efficaci per l'attuazione degli obblighi presenti nella Convenzione. Tali omissioni includono la mancata adozione o revisione legislativa e altre disposizioni, attuazione inadeguata delle leggi e di altre regolamentazioni e la fornitura insufficiente di risorse materiali, tecniche e umane e l'incapacità d'identificare, prevenire e reagire alla violenza contro i minori. È altresì un'omissione quando le misure e i programmi non sono equipaggiati con mezzi sufficienti per stimare, monitorare e valutare progressi o limiti delle attività per porre fine alla violenza contro i bambini e le bambine. Inoltre, nella commissione di certi atti, i professionisti possono abusare del diritto dei bambini e delle bambine alla libertà dalla violenza, per esempio, quando adempiono le loro responsabilità in un modo che non tiene conto dei migliori interessi, dei punti di vista e degli obiettivi di sviluppo del minore.

[...]

¹⁵ Adattato dalla tavola rotonda sviluppata dal progetto Online EUKids, citato in *AUPs in Context: Establishing Safe and Responsible Online Behaviours* (Becta, 2009), p.6. Vedi anche la Dichiarazione di Rio de Janeiro e la chiamata all'azione per la prevenzione e per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Disponibile al seguente link: <http://iiiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20Action%20-%20FINAL%20Version.pdf>.